



L'anno **2022**, il giorno **16** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 18.30** presso la sede sociale in **ANZOLA DELL'EMILIA (BO)** via **XXV APRILE, 17** si è riunita l'assemblea generale della **Associazione APS Malala gli occhi delle donne sulla pace** in prima convocazione.

- la presenza, di n.15 associati:

- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: Paola Crucitti Vicepresidente, Stefania Spisni segretaria, Maria Angela Castellani contabile ragioniera, Anna Lenzi rappresentante;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Nadia Morandi a Presiedere l'Assemblea e la signora Stefania Spisni a svolgere mansioni di segretario.

la Signora Nadia Morandi assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza la Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Stefania SPISNI

Staphylinus

Nadia Morandi

bedic head.

Registrato il 20.1.2023 al n. 3 di N. 340

pagato € **ESSENTE**

(Euro)

IL FUNZIONARIO

Ilari Nadalin



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra le presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione APS Malala gli occhi delle donne sulla pace", con sede legale nel Comune di Anzola dell'Emilia (BO) e con durata illimitata.

Art. 2 (Scopi e Attività)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

Assosociati

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale;
- promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere anche con iniziative di aiuto reciproco;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di: sostenere, promuovere, informare, dando spazio a tutte quelle persone, in particolar modo donne, che arrivano da esperienze di disagio e/o violenza. L'Associazione intende battersi per i diritti delle donne e dei loro familiari, così come nella lotta contro lo sfruttamento e in ogni luogo dove viene a mancare il rispetto verso la dignità, la trasparenza e la giustizia. S'impegna pubblicamente per l'eliminazione di ogni forma di violenza, sopruso e discriminazione, nell'ambito della società e delle sue articolazioni. Vuole contribuire a determinare una svolta nei comportamenti concreti di ciascuna e ciascuno, nelle relazioni interpersonali, nelle famiglie, nel mondo del lavoro, nelle scuole e nelle università, nelle comunità religiose, nei luoghi della politica e dell'informazione, nelle diverse occasioni di socialità e di svago, coerentemente con quanto dichiarato dalla Convenzione di Istanbul del 2011. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) Proporsi come punto di riferimento per sostenere le donne che hanno o hanno avuto esperienze di disagio sociale e/o vittime di violenza di genere al fine di darne voce e forza esperienziale;
- 2) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti del Terzo Settore, attività culturali, eventi artistici e formativi, gruppi di studio, seminari, riunioni, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste, attività varie nei settori della cultura, teatro, cinema, letteratura, musica, arti, formazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche affrontate dall'associazione;
- 3) Organizzare corsi, di promozione culturale, di formazione, di auto-formazione per le associate e associati, di cucito, di cucina di ricamo, con docenti ed esperte rivolti alle cittadine ed ai cittadini.
- 4) Promuovere la partecipazione alle attività, anche di volontariato, per avviare la società al cambiamento nei modelli di relazione tra i generi;
- 5) Proporre attività e progetti nelle scuole sui temi della violenza di genere e delle pari opportunità;
- 6) Organizzare corsi ed incontri con psicologhe e psicologi che stimolino le donne ad accrescere la propria autostima, ad auto - valorizzarsi ed accrescere e riconoscere le proprie abilità e le proprie competenze;

Interrandi

- 7) Svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte alle associate ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite delle proprie aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le Morici

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra le associate e gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutte le associate e gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Le componenti ed i componenti dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. Le socie ed i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero delle aderenti e degli aderenti è illimitato. Sono componenti dell'Associazione le socie ed i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

M. Marzulli

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione delle socie e dei soci

L'ammissione a socia e socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte delle interessate ed interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione delle nuove e dei nuovi aderenti nel libro delle socie e dei soci dopo che le stesse e gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata/associato non ammessa/o ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea delle associate e degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associata/o presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socia/o si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi tre mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

M. Mondini

- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione delle socie e dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla socia/ socio gli addebiti che alla stessa-stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associata/o ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla prima assemblea delle socie e dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro delle socie e dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte della socia/socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione della socia/socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro delle associate e associati.

La socia/socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

- Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Le socie-soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Le socie-soci sono obbligate/i a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione

versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

- Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale delle associate ed associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto le associate ed associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritte/i da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associata/o potrà farsi rappresentare in Assemblea da un'altra/o associata/o con delega scritta. Ogni associata/o non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta la stessa Presidente o almeno due terzi delle componenti del Consiglio direttivo o un decimo delle associate/associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dalla Vicepresidente ed in assenza di entrambe da altra/o componente del Consiglio direttivo eletta/o dalle presenti.

li morandi

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà delle socie/soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie/soci intervenute/i o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca delle/dei componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate ed associati in caso di ricorso ad essa da parte della socia/ socio esclusa/o;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuove/i associate/i in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socia/o non ammessa/o;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno delle associate/associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà delle associate/associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Allysonesi

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate/associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

- Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea delle socie e soci. Le componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente le associate e gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una/o delle/dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea delle associate e degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà delle e dei componenti del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno una Presidente, una Vicepresidente ed una Segretaria;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione delle associate e degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o in caso di sua assenza dalla Vicepresidente ed in assenza di entrambe dalla componente più anziana di età.



M. Morandi

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta la Presidente o in sua vece la Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi delle dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza delle /dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza delle intervenute e degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutte/i.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – La/Il Presidente

La/Il Presidente, nominata/o dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea delle socie e soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Alla/Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e di rapporto con gli Enti Pubblici e Privati e il Terzo Settore

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla/al Vicepresidente, anch'essa/o nominata dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta alla/al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo/a Presidente.

La/il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio

M. M. M. M. M.

dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.